

| individuali insieme



Elezione del Consiglio di fondazione

Valitas Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° gennaio 2005

Art. 1 Informazioni generali

Il presente Regolamento disciplina il diritto di voto e la procedura per l'elezione del Consiglio di fondazione. Il Regolamento è emanato dal Consiglio di fondazione.

Art. 2 Composizione, eleggibilità e mandato del Consiglio di fondazione

La composizione, i requisiti per l'eleggibilità e il mandato sono disciplinati nell'Atto di fondazione.

Art. 3 Diritto di voto e organo elettorale

Hanno diritto di voto le commissioni amministrative. I rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni amministrative eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione, i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni amministrative i rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione. L'organo elettorale è composto dalla totalità delle commissioni amministrative.

Art. 4 Elezione

L'elezione si svolge al termine di un mandato. Si tiene un'elezione suppletiva quando un membro del Consiglio di fondazione lascia la carica durante il mandato e nessun membro supplente subentra nel mandato del membro uscente.

Art. 5 Procedura di elezione

1. Procedura di elezione per il mandato dal 2005 al 2008

a. Ogni commissione amministrativa viene invitata a presentare candidature tra le proprie fila per il Consiglio di fondazione entro un mese dalla data di spedizione (timbro postale) della convocazione elettorale. È possibile proporre un unico rappresentante (datore di lavoro o lavoratore dipendente) per ciascuna impresa affiliata. A tal fine si deve utilizzare esclusivamente l'apposito modulo.

- b. Le candidature pervenute vengono verificate dal punto di vista dei requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 11 dell'Atto di fondazione. Le candidature inviate in ritardo oppure i moduli compilati in modo incompleto o non corretto non saranno considerati.
- c. Se il numero di candidati coincide con il numero di seggi da occupare, tali candidati si intendono eletti. L'esito dell'elezione viene registrato in un verbale e comunicato alle commissioni amministrative per iscritto. In questo caso non si applicano le lettere da f. a j.
- d. Se il numero di candidati è inferiore al numero di seggi da occupare, il Consiglio di fondazione è tenuto a cercare un numero di candidati sufficiente a occupare tutti i seggi.
- e. Se il numero di candidati supera il numero di seggi da occupare, viene redatta una scheda elettorale con i rappresentanti dei datori di lavoro candidati e un'altra scheda con i dipendenti candidati.
- f. Le schede elettorali vengono recapitate alle commissioni amministrative per l'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. I rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni amministrative eleggono insieme i rappresentanti dei datori di lavoro del Consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti delle commissioni amministrative eleggono insieme i rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione.
- g. Il voto delle commissioni amministrative viene espresso per lettera. Il termine è pari a un mese dalla data di spedizione (timbro postale) delle schede elettorali.
- h. Viene verificata la validità delle liste pervenute. Sono valide unicamente le liste elettorali originali correttamente compilate. Non sono valide:
 - Schede elettorali compilate in modo illeggibile
 - Schede elettorali con iscrizioni a mano non necessarie per l'elezione

- Schede elettorali sulle quali sono stati espressi voti per un numero di candidati superiore a quello necessario per occupare i seggi disponibili
 - Schede elettorali che non pervengono alla Fondazione entro il termine prestabilito
 - Schede elettorali contenenti nomi di persone non candidate all'elezione
- i. Vengono eletti i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti candidatisi che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. È possibile eleggere un unico rappresentante per ciascuna impresa affiliata. In caso di parità dei voti, si procede all'estrazione a sorte. I candidati non eletti fungono da membri supplenti.
- j. L'esito dell'elezione viene registrato in un verbale e comunicato alle commissioni amministrative per iscritto.

2. Procedura di elezione per mandati successivi al 2008

Per i mandati successivi, il Consiglio di fondazione in carica può presentare alle commissioni amministrative una proposta di elezione. La proposta di elezione viene comunicata alle commissioni amministrative per iscritto e queste vengono invitate a nominare altri candidati entro 30 giorni dalla data di invio della convocazione elettorale.

Se le commissioni amministrative non presentano nessun'altra proposta di elezione oppure richiedono espressamente per iscritto la procedura di elezione di cui all'art. 5 punto 1, i candidati proposti dal Consiglio di fondazione in carica valgono come membri eletti.

L'elezione deve essere conclusa entro al massimo 2 mesi dal termine del mandato.

3. Procedura in caso di uscita di un membro del Consiglio di fondazione

In caso di uscita di un membro del Consiglio di fondazione durante il mandato, subentra nella carica il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. A tal proposito deve continuare a essere garantita la parità. L'entrata in carica viene comunicata alle commissioni amministrative.

Se nessun membro supplente attuale assume la carica del membro uscente, si svolge un'elezione suppletiva. Si applica per analogia la procedura di cui all'art. 5 punto 2. L'elezione suppletiva si deve svolgere entro tre mesi dall'uscita di un membro. Se un membro esce dal Consiglio di fondazione sei mesi prima della cessazione del mandato ufficiale e nessun membro supplente può subentrare nel mandato del membro uscente, il Consiglio di fondazione decide in merito all'occupazione del posto vacante.

Art. 6 Svolgimento dell'elezione

Lo svolgimento dell'elezione è a cura della Direzione.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Zurigo, 25 novembre 2004

